



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Le disposizioni in materia di personale degli Enti Locali recate dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122

NOTA ANCI

A cura dell'Ufficio
Politiche per il Personale e
Relazioni Sindacali dei Comuni

Premessa

Il D.L. N. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, reca alcune rilevanti novità in materia di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Nella seguente nota interpretativa si forniranno alcuni chiarimenti sulle principali innovazioni apportate dalla normativa in oggetto, facendo un particolare riferimento alle disposizioni concernenti:

- il regime del contenimento delle spese e delle assunzioni di personale;
- il trattamento economico dei pubblici dipendenti;
- il rinnovo dei contratti collettivi;
- il trattamento economico dei dirigenti.

La presente nota costituisce solo un primo contributo all'interpretazione delle disposizioni recate dal DL n. 78/2010; molte novità, infatti, concernenti in particolare il trattamento economico del personale pubblico ed i rinnovi contrattuali, riguardano tutte le pubbliche amministrazioni e dunque, ai fini di una corretta ed omogenea interpretazione delle stesse, occorre attendere gli opportuni chiarimenti, di carattere generale, da parte dei competenti Ministeri.

1. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Il legislatore, all'art. 14, commi da 7 a 10, è nuovamente intervenuto in materia di spese di personale negli Enti Locali, mantenendo un regime distinto tra gli Enti sottoposti al Patto di stabilità e quelli ad esso non sottoposti.

1.1 Gli Enti sottoposti al Patto di stabilità

In particolare, con il comma 7 è stato interamente sostituito il comma 557 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), già modificato ed integrato dal comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e dall'art. 76 del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008.

Resta invariato, per gli Enti soggetti al Patto di stabilità, l'obbligo di assicurare "la riduzione delle spese di personale".

Come chiarito dalla Corte dei Conti, sez. Autonomie, nelle Delibere n. 1 e n. 3 del 2010, il parametro di riferimento per attuare il contenimento progressivo e costante della spesa - determinato nell'an e non nel quantum- *"non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa dell'anno immediatamente precedente, in quanto, dall'interpretazione sistematica delle leggi finanziarie succedutesi a partire dal 2007, emerge la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti"*.

Il legislatore precisa i criteri di computo delle spese di personale, chiarendo definitivamente l'esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e lasciando sostanzialmente invariato (cfr. comma 2) l'elenco delle voci che ai fini dell'applicazione del comma 557 sono comunque da considerarsi spesa di personale.

Pertanto, sono da considerarsi spese di personale "anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"¹. Relativamente alle tipologie di spese non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, poiché non sono mutate le finalità generali della disposizione rispetto alle

¹ Nulla cambia dunque rispetto all'integrazione al comma 557 già operata dal comma 1 dell'art. 76 del DL n. 112/2008;

analoghe previsioni recate dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) ed è rimasto invariato, rispetto alla previgente formulazione dello stesso comma 557, l'elenco delle voci da considerare spese di personale, si ritiene che siano ancora valide le indicazioni già fornite dal Ministero dell'Economia con Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 nonché le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, sez. Autonomie con Deliberazione n. 16/2009.

Il legislatore individua poi le azioni per garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni *“da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

L'Ente, nell'ambito della propria autonomia può agire sui diversi ambiti indicati dal legislatore al fine di contenere la spesa di personale; si ritiene dunque che ciascuna azione non costituisca un vincolo puntuale ma un principio, l'indicazione di uno strumento attraverso il quale garantire la riduzione, in termini assoluti, della spesa di personale.

Per effetto della sostituzione del comma 557 viene eliminata la possibilità, introdotta dal comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), di derogare all'obbligo di ridurre la spesa di personale recato dal medesimo c. 557; pertanto qualora gli Enti avessero programmato per il 2010 spese di personale usufruendo della possibilità di derogare al comma 557, nel rispetto del disposto di cui al comma 120, sono tenuti a rivedere la propria programmazione in ottemperanza al sostituito comma 557 e dunque in maniera tale da garantire comunque la riduzione della spesa di personale rispetto al precedente anno².

² Cfr. Corte dei Conti, sez. Piemonte, con Delibera n. 46/2010/SRCPIE/PAR, riferendosi agli Enti sottoposti al regime recato dal comma 562, ha tuttavia chiarito l'immediata applicabilità delle disposizioni del DL 78/2010 in materia di contenimento delle spese di personale.

Ai sensi del terzo capoverso del riscritto comma 557, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ridurre la spesa di personale si applicano le sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 76 del DL 112/2008, per cui nell'anno successivo a quello del mancato rispetto del comma 557 *“e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”*

In ossequio ad un principio generale dell'ordinamento, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non può avere effetto retroattivo (art. 11 c.c.), tale disposizione non può che applicarsi a decorrere dal 2011, per gli Enti non rispettosi del comma 557 nell'anno 2010.

Come già chiarito dal Ministero dell'Economia nel parere n. 0053596 del giugno 2010, di risposta ad un quesito posto dall'ANCI in riferimento al comma 4 dell'art. 76 per gli Enti non rispettosi del Patto di stabilità, si ritiene che gli Enti non adempienti alle previsioni del comma 557, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto possano comunque reclutare personale mediante mobilità per “compensazione”, ossia attraverso lo scambio tra Enti di dipendenti aventi medesimo profilo retributivo e dunque senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

Il comma 9 sostituisce il comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008.

Per effetto di tale sostituzione *“È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente»*. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010”.

L'interpretazione di tale disposizione appare di particolare complessità.

Innanzitutto occorre chiarire che la norma, per espressa previsione legislativa, trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2011; si ritiene che tale differimento (al 1 gennaio 2011) riguardi tutto il comma³ e non solo il secondo periodo (il comma infatti non è suddiviso in capoversi ma è un corpo unico suddiviso in due periodi); molto

³ Dello stesso avviso Corte dei Conti, sez. Piemonte con Delibera n. 46/2010/SRCPIE/PAR;

verosimilmente il legislatore nel precisare che le cessazioni vanno considerate dal 2010 ha voluto evitare, trattandosi di una sostituzione di una disposizione entrata in vigore nel giugno 2008, che gli Enti computassero le cessazioni a decorrere dal 2007.

A decorrere dal 1 gennaio 2011, dunque, per tutti gli Enti (siano essi sottoposti o meno al Patto di stabilità) nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; nelle more, ossia sino al 31 dicembre 2010, si ritiene che continui a trovare applicazione il previgente regime dettato dal sostituito comma 7, a norma del quale gli Enti possono procedere ad assunzioni solo se in possesso di un rapporto spesa di personale su spesa corrente pari o inferiore al 50%. Nell'ambito di una manovra profondamente restrittiva e tesa a ridurre ulteriormente gli spazi di manovra degli Enti in materia di spese di personale, infatti, appare del tutto inverosimile che il legislatore, effettuando la sostituzione del comma 7, abbia voluto temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 1 gennaio 2011, eliminare ogni sorta di vincolo.

Il secondo periodo del sostituito comma 7 reintroduce un vincolo, puntuale e specifico, sulle assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Si ritiene che tale disposizione, che appare di dubbia legittimità costituzionale⁴, riguardi solo ed esclusivamente gli Enti sottoposti al Patto di stabilità in quanto per gli Enti di minore dimensione demografica continua a trovare applicazione il modificato comma 562 (cfr. più avanti) che costituisce, in materia di assunzioni e spese di personale, legge speciale per i piccoli Enti; d'altronde, una limitazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato al 20 per cento della spesa per cessazioni verificatesi nel precedente anno significherebbe per i piccoli Enti, di fatto, un blocco assoluto delle assunzioni.

⁴ Già in passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»>>. La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, «*si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi*».

1.2 Gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità

Per gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità, il comma 10 modifica il comma 562 della Finanziaria 2007.

Resta fermo per tali Enti l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004 ed il vincolo di procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Per tutti gli Enti non sottoposti al Patto, e dunque anche per quelli con un numero di dipendenti a tempo pieno inferiore a 10, viene eliminata la possibilità, introdotta dal comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, di derogare agli obblighi previsti dal comma 562⁵.

Qualora, dunque, tali Enti avessero programmato per il 2010 spese di personale (per assunzioni e/o per incremento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata) usufruendo della possibilità di derogare al comma 562, nel rispetto del disposto di cui al comma 121, sono tenuti a rivedere la propria programmazione in ottemperanza al sostituito comma 562 e dunque in maniera tale da garantire il contenimento delle spese entro il limite del 2004 e le assunzioni a tempo indeterminato entro il limite delle cessazioni verificatesi nel precedente anno.

A seguito della modifica intervenuta non possono essere portate a compimento neppure le procedure di assunzione mediante concorso esterno o mobilità già avviate, in applicazione al comma 121, ma non terminate alla data di entrata in vigore del DL 78/2010; si ritiene infatti che alle fasi procedurali ancora in itinere si applichi, così come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lazio n. 7047/2002, Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza 22 aprile 2002 n. 2177), lo *jus superveniens*, salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate.

Si rammenta che anche per gli Enti non sottoposti al Patto trova applicazione (cfr. pag. 5) la previsione di cui al comma 9, di sostituzione del comma 7 dell'art 76 del DL 112/2008, a norma del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2011, per tutti gli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti è fatto

⁵ Si rammenta che il comma 2 dell'art. 76 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni in legge n. 133/2008, aveva circoscritto la possibilità di usufruire delle deroghe di cui al comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008 ai soli comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci;

divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

In conclusione, infine, occorre sottolineare che coerentemente con la sostituzione del comma 557 e con le modifiche al comma 562 recate dall'art. 14, il comma 8 dello stesso art. 14 ha abrogato i commi 1, 2 e 5 dell'art. 76 del decreto legge n. 112/2008.

Giova infine rammentare che non trova applicazione presso gli Enti locali, neanche come norma di principio, il disposto di cui al comma 28 dell'articolo 9 che prevede una limitazione di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro, nonché con lavoro accessorio; gli Enti locali, infatti, non sono ricompresi, all'ultimo capoverso, tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dal comma 28.

Si raccomanda in ogni caso agli Enti di prestare particolare attenzione al rispetto delle causali che giustificano il ricorso a tali tipologie di lavoro flessibile, così come disciplinate dalla normativa generale recata dagli artt. 7, comma 6 e 36 del d.lgs n. 165/2001 e dalle specifiche discipline dei singoli istituti.

1.3 Blocco delle assunzioni e trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti

Il comma 31 dell'articolo 9 interviene in materia di spese di personale prevedendo che al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010, i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'art. 16 del d. lgs n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie (queste ultime previste per le amministrazioni statali); le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Il legislatore poi chiarisce che sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.

Si rammenta inoltre agli Enti che è tuttora vigente il comma 101 dell'art. 3 della Legge 24/12/2007 n. 244 a norma del quale per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PUBBLICI DIPENDENTI E RINNOVI CONTRATTUALI

2.1 Trattamento economico dei pubblici dipendenti

L'articolo 9 detta disposizioni in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.

In particolare il comma 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge, prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree, ai sensi del comma 21, terzo e quarto periodo, dell'art. 9 in esame, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatta salva l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale di cui al comma 17, secondo periodo.

Il comma 2 dell'articolo 9 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il

predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Tale riduzione, per espressa previsione legislativa, non opera ai fini previdenziali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 78/2010 e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Il comma 2-*bis*, inserito in fase di conversione del decreto legge, stabilisce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per l'anno 2010, ed impone un "taglio" automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le Amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibrio di bilancio.

Il comma 3 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

Il comma 21, ultimo capoverso, prevede che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici. Per effetto di tale previsione dunque non sarà possibile

corrispondere al personale interno riclassificato a seguito di partecipazione ad un concorso con riserva (progressione di carriera) il relativo trattamento economico corrispondente alla nuova categoria di inquadramento qualora sia più elevato rispetto al trattamento economico già in godimento.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, si suggerisce comunque di monitorare attentamente il costo delle progressioni di carriera eventualmente effettuate (anche mantenendo contabilizzato in bilancio tale costo in maniera figurativa), per realizzare un corretto controllo dell'andamento della spesa e onde prevenire, al termine del 2013, una riespansione della spesa non compatibile con il principio della riduzione progressiva e costante del costo del personale.

Il comma 32 detta disposizioni specifiche in materia di trattamento economico dei dirigenti pubblici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.78/2010, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

A decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda che il dirigente appartenga, rispettivamente alla prima o alla seconda fascia.

2.2 Limiti alla contrattazione

Il comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.

Tale percentuale corrisponde ai vincoli definiti nelle Leggi Finanziarie per il 2008 ed il 2009 relativamente agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il medesimo biennio economico.

Per quanto concerne specificamente il Comparto regioni ed autonomie locali, nell'atto di indirizzo per i rinnovi contrattuali, licenziato dal Comitato di Settore il 25 novembre 2008 e successivamente approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quantificazione delle risorse per il rinnovo del biennio 2008-2009 scaturisce dall'applicazione della percentuale del 3,2% al monte salari 2007.

Ciò detto, pertanto, gli importi degli incrementi tabellari previsti dal conseguente CCNL, sottoscritto il 31.07.2009 (biennio economico 2008-2009) per ciascuna posizione economica corrispondono ad un incremento complessivo retributivo medio del 3,2%, come confermato anche dalla Relazione finanziaria allegata al CCNL e certificata dalla Corte dei Conti.

La norma prevede che tale limite complessivo al 3,2% si applichi anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Il comma 17 prevede il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, sancendo che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 1, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione della Finanziaria 2009.

Le problematiche interpretative ed applicative poste dalle disposizioni in commento concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti nonché i limiti alla contrattazione sono di notevole complessità.

Per citare solo alcune delle questioni di maggiore interesse, al comma 1 dell'articolo 9 resta da chiarire cosa si intenda per *"trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010"* al fine di definire il limite al trattamento economico individuale massimo erogabile per il triennio 2011-2013.

Al comma 2 occorre chiarire in che termini e con quali modalità effettuare la decurtazione delle retribuzioni eccedenti i limiti di 90.000 e 150.000 euro; altrettanto

complessa è l'applicazione del comma 2 bis, ossia cosa si intende per decurtazione del fondo "*in misura proporzionale*" alla riduzione del personale in servizio. Allo stesso modo non appare di facile comprensione il secondo capoverso del comma 4 dello stesso articolo 9, laddove si prevede un limite al 3,2% anche per i contratti relativi al biennio 2008-2009 già sottoscritti.

Trattandosi di questioni che riguardano in via generale tutto il pubblico impiego, l'ANCI si è fatta portavoce presso i competenti Ministeri delle problematiche più complesse onde addivenire in tempi rapidi ad un primo chiarimento generale sulla portata applicativa delle disposizioni in oggetto, sulla scorta del quale affrontare in un secondo momento le singole questioni applicative specifiche e proprie del comparto Enti Locali.